



Cortemilia

Capitale della Nocciola
al centr🎯 del Mondo

Comune di Cortemilia
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.6 del 21/05/2022

**OGGETTO: PRESA D'ATTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.)
APPROVATO DALL'ENTE GESTORE A.C.E.M. E ADOZIONE TARIFFE TARI ANNO
2022**

L'anno 2022, addì ventuno del mese maggio alle ore 12:00, con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge vigente, sono stati oggi convocati a seduta in modalità mista: in presenza nella sala delle adunanze ed in videoconferenza attraverso l'utilizzo di piattaforma digitale, i componenti del Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BODRITO Roberto - Sindaco	Sì
2. DESSINO Simone - Assessore	Sì
3. VEGLIO Paola - Consigliere	Sì
4. ZUNINO Marco - Consigliere	Sì
5. MAGGIO Fabio - Consigliere	Giust.
6. DEGIORGIS Carmelina - Consigliere	Sì
7. SISMONDA Bruna - Consigliere	Sì
8. DESTEFANIS Giovanni - Consigliere	Sì
9. CREMA Fiorenzo - Assessore	Sì
10. MOLLEA Bruno - Consigliere	Sì
11. BARBERIS Stefano - Consigliere	Sì
Totale Presenti	10
Totale Assenti	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dott. Carla BUE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, BODRITO Roberto, assume la carica di Presidente e accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 651 prevede che *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.”*;
- il successivo comma 652 prevede che *“Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.”*;
- il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 29/06/2021 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti Comunali (Tari);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

RILEVATO che l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato la deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019, con cui ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018- 2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

RICHIAMATI gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti,
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante *“Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);*

- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”.

DATO ATTO CHE:

- il valore del PEF 2022-2025 rispetta, per tutti gli anni, il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, calcolato ai sensi dell’art.4 dell’allegato A alla deliberazione ARERA 363/2021;
- il PEF verrà aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall’Autorità necessario per il riallineamento dei dati sulla base delle fonti contabili obbligatorie;
- il PEF sarà trasmesso ad ARERA da parte dell’ACEM per l’approvazione definitiva unitamente all’ulteriore documentazione richiesta come al punto della determina n.15 del 20/04/2022 di ARERA.

VISTO il PEF anno 2022-2025 redatto da ACEM, soggetto gestore, per questo Comune elaborato secondo il metodo MTR ARERA di cui alla Deliberazione 443/2019/RIF e validato in data 28 aprile 2022;

DATO ATTO che si rende necessario procedere all’approvazione delle tariffe che, in ogni caso, devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori;

RICORDATO CHE:

- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità degli oneri di gestione;
- le tariffe si dividono in “domestiche” per le quali, accanto alla superficie imponibile dell’abitazione e delle pertinenze, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e “non domestiche”, caratterizzate, come detto, da una componente fissa e da una variabile;

DATO ATTO che le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per le utenze domestiche e non domestiche (allegato A) alla presente deliberazione, sono definite assicurando la copertura integrale dei costi del servizio per l’anno 2022 e tenendo conto:

- del Piano Finanziario e delle banche dati dei contribuenti;
- del coefficiente Ka nella misura prevista dal D.P.R. 158/1999 sulla base delle dimensioni demografiche del Comune (inferiore a 5000 abitanti) e della sua collocazione (Nord);
- del coefficiente Kb determinato all’interno dei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R. 158/1999;
- dei coefficienti Kc e Kd fissati dal D.P.R. 158/1999 sulla base della produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di utenze non domestiche, adeguati alla realtà locale;

RITENUTO di dover stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all’anno 2022:

- prima rata: 30/09/2022
- seconda rata: 05/12/2022;

VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della legge n.388 del 23/12/2000, così come modificato dall'art.27, comma 8, della legge n.448 del 28/12/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 296 del 27 dicembre 2006, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, il quale prevede che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, che prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art.3, comma 5 sexiesdecies, del sopracitato D.L. 228/2021, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;
- l'articolo 1, commi da 641 a 668 e commi da 681 a 691, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. (Legge di stabilità 2014);
- il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

ACQUISITO il parere favorevole circa la regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale che istituisce e disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATA la normativa vigente in materia;

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO, per le premesse motivazioni, del PEF relativo alla gestione dei rifiuti per il quadriennio 2022-2025, depositato agli atti, predisposto da ACEM, soggetto gestore per questo Comune, elaborato secondo il metodo MTR ARERA di cui alla Deliberazione 443/2019/RIF e validato in data 28 aprile 2022;

DI APPROVARE per l'anno 2022, come da allegati alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) del Comune di Cortemilia;

DI DARE ATTO che le tariffe sono approvate sulla base:

- del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti anno 2022, validato dal ACEM Azienda Consortile Ecologica Monregalese in qualità di Ente territorialmente competente e della ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, di cui alla precedente deliberazione di questo Consiglio in data odierna;
- delle banche dati dei contribuenti;

DI STABILIRE che per l'anno 2022 il pagamento della TARI deve essere effettuato in due rate aventi scadenza 30/09/2022 e 05/12/2022;

DI TRASMETTERE attraverso il soggetto gestore il presente atto deliberativo ad ARERA per la definitiva approvazione;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro i termini previsti dalla vigente normativa;

DI RENDERE, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BODRITO Roberto

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
Dott. Carla BUE
